

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2165

Citrus Tristeza Virus (CTV) - Erogazione di contributi «de minimis» nel settore agricolo a titolo di indennizzo (Reg. (UE) n. 1408/2013) per le piante infette già estirpate a seguito di ingiunzione di abbattimento.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla PO "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere" e dalla PO "Affari Generali, personale e informazione", confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 19 del 02/02/2021 recante "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*", dispone che i servizi fitosanitari regionali svolgano le attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.

Il Ministero per le Politiche Agricole ha reso obbligatoria nel territorio nazionale la lotta al virus della tristezza degli agrumi – *Citrus tristeza virus* (di seguito indicato come CTV) ed ha individuato nel servizio fitosanitario regionale il soggetto istituzionale preposto all'attuazione di tutte quelle iniziative volte a prevenire sia l'introduzione che la diffusione della malattia sul territorio (Decreto del 31 ottobre 2013 che ha sostituito il precedente Decreto del 22 novembre 1996).

L'Osservatorio fitosanitario, in applicazione del Decreto del 22 novembre 1996 e secondo le procedure stabilite dalla D.G.R. n. 554/04, ha monitorato le aree agrumicole e i vivai per l'individuazione, il controllo e la lotta al CTV.

Nel corso dei monitoraggi effettuati sono stati individuati numerosi focolai dell'organismo nocivo di che trattasi e, pertanto, si è proceduto ad ingiungere agli imprenditori l'abbattimento di piante/agrumeti risultati infetti in applicazione del DM di lotta obbligatoria.

La Regione Puglia ha previsto nel proprio Programma di interventi per la lotta al CTV, approvato con Decisione della Commissione Europea n° C(2006) 3063 del 28/06/2006, un indennizzo forfettario per gli imprenditori interessati, pari a € 25,00/pianta e per un massimo di € 10.000,00/ettaro, al fine di contribuire alla spese di estirpazione delle piante infette in attuazione della D.G.R. n. 1469 del 03/10/2006.

La base giuridica al momento della concessione degli aiuti non prevedeva limitazioni temporali in merito all'erogazione dei pagamenti ed il regime di aiuto è stato finanziato inizialmente con fondi ministeriali e successivamente solo con fondi regionali.

I fondi regionali sono risultati insufficienti a indennizzare tutti gli agricoltori che hanno ottemperato alle ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Osservatorio fitosanitario in relazione al precitato programma di interventi.

Nel Bilancio di previsione 2021-2023 si sono rese disponibili risorse proprie regionali assegnate sul capitolo 111137 "*Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento (Art. 7, comma, L.R. n.20/2005)*" per poter erogare l'indennizzo agli agricoltori che hanno ottemperato alle misure di prescrizione impartite dalla Sezione Osservatorio. Tuttavia tali risorse non possono essere liquidate sulla base della normativa vigente al momento del suo riconoscimento in quanto il Regolamento (CE) n. 702/2014 del 25/06/2014 e s.m.i., che ha successivamente disciplinato gli aiuti in esenzione nel settore agricolo, ha introdotto all'art. 26 i termini entro i quali dovevano essere versati i contributi;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, prevede l'applicazione retroattiva degli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per un valore complessivo nell'arco di tre esercizi finanziari non superiore a € 25.000,00 ai sensi dell'art. 3 c. 3 bis, (come stabilito dall'art. 2 del DM 19/05/2020).

VISTO l'articolo 52, comma 1 della legge n. 234 del 2012 secondo cui i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti in regime di de minimis, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

RITENUTO pertanto necessario riconoscere agli agricoltori che hanno già ottemperato negli anni scorsi alle ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio l'indennizzo per le estirpazione delle piante infette da CTV ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Tutto ciò premesso

Per quanto sopra detto, si propone con il presente atto:

- di istituire il regime di aiuto in de minimis dovuto agli agricoltori che hanno eseguito le ingiunzioni di abbattimento disposte dalla Sezione Osservatorio fitosanitario per le estirpazione delle piante infette da CTV ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- di utilizzare a tal fine le risorse proprie regionali rese disponibili sul capitolo U0111137 "*Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento (Art. 7, comma, L.R. n.20/2005)*" da erogare sulla base dei criteri e degli importi di seguito indicati e previsti nel programma di interventi per la lotta al CTV di cui alla DGR n. 1469 del 03/10/2006:
 - per gli agrumeti commerciali, se eleggibile, pari ad € 25,00/pianta per un massimo di € 10.000,00/ha;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del DM del 19 maggio 2020 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 25.000,00 euro complessivamente ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto e, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del precitato Regolamento, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000,00 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis»;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.

Visti

- Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2021)";
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023 e del Documento Tecnico di Accompagnamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 08/02/2021 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva del presente provvedimento, pari a € 200.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa U0111137 del Bilancio di previsione 2021 e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, approvato con D.G.R. 71/2021:

CRA	CAPITOLO	DECLARATORIA	COD. FUNZ	P.D.C.F.
14.06	111137	<i>“Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante/ o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento (Art. 7, comma, L.R. n.20/2005)”</i>	16.01.01.04	1.04.03.99

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

All’impegno di spesa sul pertinente capitolo provvederà il dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 – comma 4) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

- di istituire il regime di aiuto in de minimis dovuto agli agricoltori che hanno eseguito le ingiunzioni di abbattimento disposte dalla Sezione Osservatorio fitosanitario per le estirpazione delle piante infette da CTV ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- di utilizzare a tal fine le risorse proprie regionali rese disponibili sul capitolo U0111137 *“Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento (Art. 7, comma, L.R. n.20/2005)”* da erogare sulla base dei criteri e degli importi di seguito indicati e previsti nel programma di interventi per la lotta al CTV di cui alla DGR n. 1469 del 03/10/2006:

- per gli agrumeti commerciali, se eleggibile, pari ad € 25,00/pianta per un massimo di € 10.000,00/ha;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del DM del 19 maggio 2020 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 25.000,00 euro complessivamente ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto e, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del precitato Regolamento l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000,00 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis»;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO (Anna Percoco)

Il funzionario PO (Elia Conz)

Il Dirigente della Sezione (Salvatore Infantino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.

Il Direttore del Dipartimento (Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura (Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari PO, confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
- di istituire il regime di aiuto in de minimis dovuto agli agricoltori che hanno eseguito le ingiunzioni di abbattimento disposte dalla Sezione Osservatorio fitosanitario per le estirpazione delle piante infette da CTV ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- di utilizzare a tal fine le risorse proprie regionali rese disponibili sul capitolo U0111137 "*Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento (Art. 7, comma, L.R. n.20/2005)*" da erogare sulla base dei criteri e degli importi di seguito indicati e previsti nel programma di interventi per la lotta al CTV di cui alla DGR n. 1469 del 03/10/2006:
 - per gli agrumeti commerciali, se eleggibile, pari ad € 25,00/pianta per un massimo di € 10.000,00/ha;

- di dare atto che, in applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del DM del 19 maggio 2020 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 25.000,00 euro complessivamente ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto e, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del precitato Regolamento l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000,00 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis»;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2021	12	29.11.2021

CITRUS TRISTEZA VIRUS (CTV) - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI «DE MINIMIS» NEL SETTORE AGRICOLO A TITOLO DI INDENNIZZO (REG. (UE) N. 1408/2013) PER LE PIANTE INFETTE GIÀ ESTIRPATE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI ABBATTIMENTO.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

